

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 27-2431

Autorizzazione alla società RSA s.r.l. per l'acquisizione di beni mobili presenti nel sito dell'ex amiantifera di Balangero e Corio ai sensi della DGR n. 15 - 10248 del 9 dicembre 2008. Criteri per lo svolgimento del controllo analogo della Regione Piemonte nei confronti di RSA s.r.l.

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

A seguito dell'introduzione del divieto dell'estrazione dell'amianto e dell'esigenza di procedere al "risanamento ambientale della miniera e del territorio interessato" specificatamente previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, in data 29 dicembre 1992 il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, il Ministero della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo ed il Comune di Balangero provvedevano a redigere ed a sottoscrivere il previsto Accordo di Programma contenente le linee dell'attività di recupero dell'area e la previsione che tale risanamento venisse svolto da una società di capitali pubblica costituita ad hoc.

In attuazione di tale disposto, in data 17 novembre 1994 veniva costituita la R.S.A. s.r.l. - Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex Miniera di Amianto di Balangero e Corio - con attribuzione dell'incarico di compiere gli interventi necessari per la sicurezza dei luoghi e degli abitati nonché per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Con deliberazione n. 210-44823 del 10 aprile 1995, la Giunta regionale approvava l'affidamento a R.S.A. s.r.l. della realizzazione degli interventi in oggetto e, contestualmente, approvava lo schema di Convenzione, sottoscritta tra le Parti in data 21 aprile 1995.

Con la legge 9 dicembre 1998 n. 426 è stato istituito il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" prevedendo l'individuazione degli interventi di interesse nazionale tra i quali era annoverata quello dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio per il completamento degli interventi già avviati in base alla precedente legge 257/1992.

La società R.S.A. s.r.l. è attualmente partecipata dai Comuni di Balangero e Corio, dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Piemonte, configurata ad oggi secondo il modello *dell'in house providing*.

Con l'Accordo di Programma "per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" sottoscritto il 18 dicembre 2007 è stato stabilito, fra l'altro, il rinnovo dell'affidamento degli interventi di bonifica ad R.S.A. S.r.l., prevedendo che la Regione Piemonte eserciti nei confronti della medesima società il controllo analogo.

Con deliberazione n. 15-10248 del 9 dicembre 2008 la Giunta regionale ha approvato i criteri per lo svolgimento del controllo analogo dalla Regione Piemonte nei confronti di R.S.A. S.r.l.

R.S.A. s.r.l. è proprietaria dei beni immobili inclusi nel perimetro dell'area classificata come sito di bonifica di interesse nazionale ex Amiantifera di Balangero e Corio. In tale area sussistono dei beni mobili di proprietà di altra società, la Salpa s.r.l., acquisiti dalla medesima dal precedente proprietario, a sua volta divenuto proprietario a seguito di una serie di compravendite susseguenti alla acquisizione dei beni dal fallimento della società. Scopo dell'acquisizione dei beni da parte della società Salpa era di provvedere alla vendita del materiale ferroso a seguito del procedimento di bonifica dall'amianto.

A tal fine la società Salpa s.r.l., a seguito di espressa previsione della Conferenza dei servizi del 27 maggio 2011, ha presentato il progetto definitivo degli interventi di bonifica e rimozione del materiale ferroso dal corpo G e dal corpo centrale degli stabilimenti industriali del sito di interesse nazionale. Il progetto è stato ritenuto approvabile - con specifiche prescrizioni - dalla Conferenza dei servizi del 18 luglio 2014.

Considerata la profonda commistione tra gli impianti (di proprietà Salpa) e le parti strutturali degli edifici industriali (di proprietà R.S.A.), il progetto di bonifica redatto da Salpa s.r.l. ha previsto la demolizione completa degli stabilimenti e la contemporanea estrazione degli impianti ivi presenti da riqualificare, operazioni da realizzarsi contemporaneamente.

La società Salpa ha proposto ricorso avanti il TAR Piemonte per l'annullamento delle determinazioni della Conferenza di servizi del 18 luglio 2014 per l'illegittimità delle prescrizioni imposte. Infine, la medesima società ha comunicato di aver avviato il procedimento di concordato preventivo, depositato presso il Tribunale di Savona in data 24 febbraio 2015, registro n. 2/2015.

Nel contempo, in data 1 aprile 2015 il Comitato di Attuazione dell'Accordo di Programma ha preso atto che *“in ragione dell'interesse prioritario alla prosecuzione degli interventi nei termini di maggior celerità, la bonifica del rottame ferroso poteva essere limitata agli elementi strutturali degli edifici e al rottame già aspirato e ridotto a terra prevedendo, per contro, la messa in sicurezza permanente in situ del rottame ferroso proveniente dagli impianti ad elevata contaminazione da amianto La previsione dei tempi per la realizzazione delle attività progettuali è subordinata all'eventuale acquisizione in proprietà degli impianti del Corpo Centrale degli stabilimenti, ovvero dai tempi necessari all'attivazione dei poteri sostitutivi i quali, essendo suscettibili di sospensiva a seguito di eventuale ricorso del privato proprietario, introducono elementi di incertezza al momento non prevedibili”*, come dal verbale agli atti della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

Alla luce di tale situazione l'Assemblea ordinaria dei soci di R.S.A. s.r.l. nella seduta del 19 maggio 2015 ha espresso parere concorde nel valutare la possibilità di acquisire gli impianti industriali, i macchinari e il rottame ferroso contaminati da amianto di proprietà di Salpa s.r.l. nonché gli apprestamenti di cantiere, macchinari e allestimenti predisposti da Salpa per la bonifica del rottame ferroso. Tutto ciò al solo fine di consentire la bonifica degli impianti e più in generale dell'intera area perimetrata in tempi ragionevoli, limitando quanto più possibile i rischi sanitari ed ambientali.

Come già precisato, infatti, la realizzazione degli interventi per la bonifica del sito di interesse nazionale sono tra di loro strettamente connessi e il blocco dei lavori da parte della società Salpa e la risoluzione di alcuni contratti in essere con R.S.A. rendono in parte impossibile la prosecuzione delle opere di bonifica in corso di esecuzione.

L'acquisizione dei beni mobili di proprietà di Salpa consentirebbe la tempestiva ripresa degli interventi di bonifica, mentre in caso contrario occorrerebbe attendere l'individuazione del nuovo soggetto acquirente dei beni oppure l'eventuale apertura della procedura fallimentare. Si segnala sul punto che la società Salpa risulta essere la quarta acquirente dei predetti beni a seguito della chiusura del fallimento della società di gestione dell'amiantifera, beni che sono stati anche acquistati da più soggetti contemporaneamente, senza che nessuno di tali soggetti sia mai stato in grado di provvedere alla necessaria bonifica.

L'acquisizione dei beni mobili della società Salpa, valutati dalla società R.S.A. tramite apposita perizia, riguarda gli impianti industriali, i macchinari e il rottame ferroso contaminati da amianto, nonché gli apprestamenti di cantiere, macchinari e allestimenti predisposti da Salpa per la bonifica del rottame ferroso e sarà oggetto di apposito accordo tra le parti soggetto ad autorizzazione del giudice delegato.

Per la valutazione complessiva dell'acquisizione dei predetti beni occorre inoltre considerare il costo dell'intera attività di gestione del materiale ferroso fino alla sistemazione finale del medesimo. A tal fine si è ricorsi ad una specifica valutazione effettuata dalla società R.S.A. sulla base di perizie tecniche ed i cui risultati sono stati inviati alla Regione Piemonte con nota prot. n. 178 del 23 giugno 2015 e successivamente integrata.

Per quanto concerne le operazioni di estrazione del materiale e della relativa messa a terra, avvalendosi dello studio effettuato da specifica società di consulenza incaricata dalla ditta Salpa e approvato dalla Conferenza dei servizi decisoria del 18 luglio 2014, è stato stimato un costo di circa 660.000,00 euro oltre a IVA. A questa cifra va aggiunto il costo stimato - pari a circa 1.800.000,00

euro, oltre IVA – corrispondente all'attività di lavaggio del rottame ferroso e di riduzione "pronto forno", cifra che potrà essere recuperata in tutto o in parte dalla vendita del ferro.

Nel caso in cui successive valutazioni tecniche, che potranno essere effettuate solo successivamente alla possibilità di accedere in sicurezza alle strutture solo in fase di avanzamento lavori, dimostrino l'impossibilità di procedere alla pulizia del ferro, tale materiale sarà allocato in apposito volume confinato all'interno dell'area del sito di interesse nazionale ad un costo stimato di circa 100.000,00 euro, oltre IVA.

Alla luce di tali considerazioni il costo minimo dell'operazione è stimato pari a 760.000,00 euro, oltre IVA.

Per quanto attiene alle operazioni di bonifica del materiale ferroso prodotto dalla riduzione a terra degli impianti, queste saranno condotte a seguito di verifica della remuneratività dell'operazione (adeguamento impianto lavaggio e conferimento a fonderia) in alternativa il materiale potrà essere collocato quale rifiuto nell'impianto di stoccaggio definitivo a terra previsto a servizio della bonifica del sito.

Per quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie la quota relativa all'acquisizione dei beni è posta in carico alla società R.S.A. s.r.l. nell'ambito delle risorse rinvenibili nell'Accordo di Programma firmato il 18 dicembre 2007.

Per quanto riguarda invece le restanti risorse, trattandosi di attività di bonifica assimilabile e strettamente connessa alle restanti operazioni già in atto nel sito di interesse nazionale e finanziate nell'ambito del suddetto Accordo di Programma, è in corso la valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai ribassi d'asta degli interventi di cui all'Accordo medesimo.

Nella denegata ipotesi in cui il Ministero dell'Ambiente non acconsentisse all'impiego dei fondi derivanti dai ribassi d'asta delle attività in essere, l'attività sarà coperta con le risorse stanziato allo scopo nell'UPB A1603A2.

Come già precisato, occorre infatti considerare che le attività di bonifica da svolgere sull'area su cui insistono gli apprestamenti di proprietà Salpa possono essere svolte solo contemporaneamente alla bonifica degli stabilimenti di proprietà R.S.A.. La riunione della proprietà in capo ad un unico soggetto rende le sovradescritte attività realizzabili in tempi ragionevolmente brevi. Al contrario, l'attesa dell'eventuale individuazione di un nuovo soggetto acquirente dalla procedura concorsuale procrastinerebbe i tempi di intervento e, nel caso in cui tale soggetto non procedesse alla bonifica, all'amministrazione competente spetterebbe comunque il compito di procedere in danno, con notevole e ulteriore aggravio del procedimento, dei tempi di bonifica e senza la certezza del recupero delle somme spese. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui non si rinvenisse alcun soggetto disposto ad acquisire i beni dalla procedura.

Occorre ulteriormente rilevare che nel caso di intervento in danno ad opera dell'amministrazione competente non è possibile rivalersi direttamente nei confronti del nuovo proprietario in quanto l'obbligo di bonifica sussiste solo in capo al soggetto responsabile dell'inquinamento. Il proprietario incolpevole, quale il soggetto acquirente dal fallimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 253 del d.lgs. 152/2006, *"può essere tenuto a rimborsare [...] le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi"*. Ma il sito di interesse nazionale è già di proprietà della società R.S.A. s.r.l.: l'autorità competente in via di fatto non otterrà la ripetizione delle somme spese.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto esposto e valutata la situazione di urgenza determinatasi dallo stallo delle operazioni di bonifica degli impianti industriali e del rottame ferroso presenti nel sito di interesse nazionale, di autorizzare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 15 – 10248 del 9 dicembre 2008, l'acquisizione degli impianti industriali, dei macchinari e del rottame ferroso contaminati da amianto, nonché degli apprestamenti di cantiere, dei macchinari e degli allestimenti

predisposti da Salpa per la bonifica del rottame ferroso presenti nel sito dell'ex amiantifera di Balangero e Corio.

Tanto premesso;

vista la legge 9 dicembre 1998 n. 426;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale n. 23/2008;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di autorizzare la società RSA s.r.l., ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 15 – 10248 del 9 dicembre 2008, all'acquisizione degli impianti industriali, dei macchinari e del rottame ferroso contaminati da amianto, nonché degli apprestamenti di cantiere, dei macchinari e degli allestimenti predisposti da Salpa per la bonifica del rottame ferroso di cui alle premesse presenti nel sito dell'ex amiantifera di Balangero e Corio;
- di rinviare alle valutazioni e alla responsabilità della società RSA s.r.l. l'individuazione del valore dei predetti impianti, macchinari e beni da acquisire;
- di richiedere alla società RSA s.r.l. di trasmettere apposita certificazione circa la disponibilità delle risorse finanziarie per realizzare l'acquisizione dei predetti beni, nonché la documentazione attestante la coerenza dell'operazione con il procedimento concorsuale in corso;
- di prendere atto che, per quanto riguarda la copertura degli oneri per la gestione del materiale ferroso fino alla sistemazione finale è in corso da parte del Ministero dell'Ambiente la valutazione circa la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai ribassi d'asta degli interventi di cui all'Accordo medesimo per le attività di bonifica, assimilabile e strettamente connessa alle restanti operazioni già in atto nel sito di interesse nazionale e finanziate nell'ambito del suddetto Accordo di Programma;
- di stabilire, qualora il Ministero dell'Ambiente non acconsentisse all'impiego dei fondi derivanti dai ribassi d'asta delle attività in essere, che alla copertura degli oneri si farà fronte con le risorse stanziato allo scopo nell'UPB A1603A2 e assegnate con DGR 1-1450 del 25 maggio 2015;
- di dare mandato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio:
 - o di provvedere presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini dell'inserimento del nuovo intervento all'interno dell'Accordo di Programma per la bonifica del SIN di Balangero e Corio;
 - o di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)